

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2735

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VASCON

Disposizioni in materia di imposta di registro applicabile
alla compravendita di aree da parte dei comuni

Presentata il 10 maggio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — In occasione della costruzione di opere pubbliche da parte dei comuni, spesso accade che la realizzazione dell'opera richieda l'acquisto di piccole aree o terreni, appartenenti spesso a proprietari diversi.

La prassi seguita dai comuni è quella di acquistare tali piccoli terreni di modico valore con un atto unico di acquisto.

Purtroppo, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, l'atto unico di compravendita dei comuni è considerato atto plurimo, ossia atto unico dal punto di vista formale contenente però atti distinti in quanto diretti ad una pluralità di soggetti diversi.

Pertanto, l'imposta di registro è applicata separatamente a ciascun atto distinto con la conseguenza che i comuni sono costretti a pagare un ammontare di im-

posta di registro sproporzionata e a volte superiore allo stesso modico valore delle aree acquistate.

In realtà l'atto unico di compravendita dei comuni contiene sì una pluralità di prestazioni, ma collegate e caratterizzate da una causa unica, ossia quella di destinare le aree acquisite alla realizzazione della medesima opera.

Per agevolare i comuni si vuole con la presente proposta di legge creare una fattispecie apposita di «atto complesso», da introdurre nel citato testo unico e che consenta la tassazione ai fini dell'imposta di registro in un'unica soluzione, come si trattasse di un atto unico dal punto di vista non solo formale, ma anche sostanziale.

Infine, la proposta di legge introduce un'ulteriore agevolazione per i comuni consistente nella riduzione del 50 per cento degli onorari notarili richiesti in occasione di compravendita di piccole aree da parte dei medesimi enti locali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

« ART. 21-bis. (*Atti complessi*). — 1. L'atto di compravendita stipulato dai comuni per l'acquisto di aree finalizzate alla realizzazione di una medesima opera pubblica, anche se appartenenti a proprietari diversi, è considerato un singolo atto ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro.

2. Gli onorari notarili relativi agli atti di compravendita di cui al comma 1 sono ridotti del cinquanta per cento ».

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 25 milioni di euro annui si provvede per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

